

# LaScala



STUDIO LEGALE

*in association with  
Field Fisher Waterhouse*

Focus on

LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO ALLA LUCE DELLE  
APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI

Marzo 2015



[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)  
[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova  
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

## Sommario

- Il panorama normativo .....3
- Organismi di composizione della crisi – OCC – Regolamento attuativo dell'art. 15 L. n. 3/12 come modificato dalla L. n. 221/12..... 5
- Concetto di sovra indebitamento ..... 6
- Destinatari della L. n. 3/2012 .....7
- Le procedure concorsuali di composizione della crisi da sovra indebitamento .....8



## ➤ Il panorama normativo

Con l'entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2012 n. 202 - **Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 15 L. n. 3/2012** - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2015 - è stata completata la disciplina delle procedure di composizione della crisi.

La Legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12 aveva introdotto, nell'ordinamento italiano, per la prima volta, una procedura di esdebitazione rivolta a tutti quei soggetti che siano sovra indebitati – ossia incapaci di far fronte ai propri debiti – e che non possano accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Tuttavia, nonostante la Legge fosse entrata in vigore nel 2012, uno dei tasselli fondamentali mancanti era, appunto, la mancanza di strutture delegate alla gestione delle crisi da sovra indebitamento, meglio definite come il vero motore della procedura. Di una procedura che vuole essere un valido supporto per attenuare l'aggravarsi della crisi economica che ha colpito, recentemente, l'Italia e, soprattutto la recessione economica che ne è derivata.

La *ratio* dell'intera normativa è, infatti, quella di porre un rimedio a tutte quelle situazioni di sovra indebitamento a cui un soggetto può incorrere, per una serie di eventi che possono prescindere dalla sua volontà: perdita di lavoro, malattie, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari.

Si tratta di una procedura che dovrebbe, dunque, garantire al debitore di far “ripartire” il proprio patrimonio, senza che lo stesso rimanga ancorato ad una situazione divenuta ingestibile con il solo ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata.

Presupposto soggettivo per accedere a tale procedura è la qualità di soggetto non fallibile o, di debitore cui sono estranee attività imprenditoriali o professionali, mentre presupposto oggettivo è il persistente stato di sovra indebitamento.

Oltre a tali condizioni di ammissibilità, è necessario anche la sussistenza della meritevolezza del debitore, la fattibilità e la convenienza della procedura.

Profili tutti, sui quali interviene il controllo giurisdizionale, realizzato con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi.

A riguardo si segnala una recentissima pronuncia del *Tribunale di Bergamo del 16.12.2014*, con la quale vengono, in maniera chiara e puntuale, evidenziati proprio i livelli sui quali opera il controllo del giudice.

In particolare, il Tribunale di Bergamo ha precisato che "Ai fini dell'ammissibilità del piano del consumatore al giudice spetta, anzitutto, la verifica sull'esistenza del presupposto soggettivo consistente nella qualità di consumatore come definito all'art. 6, comma 2, lett. b) *L. 3/2012*, nonché del presupposto oggettivo del sovra indebitamento e la verifica inerente l'elaborazione di un piano a contenuto libero e atipico, di soddisfacimento del ceto creditorio. Inoltre il giudice ha il dovere di controllare sul rispetto delle norme imperative, quale quella che condiziona il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati alla preferibilità del trattamento proposto rispetto a quanto deriverebbe dalla liquidazione a valore di mercato dei beni su cui il privilegio insiste".

Con tale pronuncia il Tribunale di Bergamo ha, dunque, focalizzato l'attenzione sul controllo giurisdizionale: il giudice preliminarmente dovrà verificare le condizioni di ammissibilità e, dunque, la sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo (sovra indebitamento e qualifica di soggetto non fallibile) e che il piano o la proposta dell'accordo non contengano violazioni di norme imperative. Tali controlli il giudice li effettua in piena autonomia.

Gli ulteriori profili sui quali interviene il controllo del giudice, meritevolezza, fattibilità e convenienza, sono sottoposti al controllo giurisdizionale ma con l'ausilio dell'OCC.

\*\*\*\*\*

## ➤ Organismi di composizione della crisi – OCC – Regolamento attuativo dell'art. 15 L. n. 3/12 come modificato dalla L. n. 221/12

La novità maggiormente rilevante della disciplina finora esaminata, come già anticipato, è da individuarsi nella previsione dell'Organismo di Composizione della Crisi, cd OCC.

Figura introdotta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015 del D.M. 24 settembre 2012 n. 202.

L'Organismo di Composizione della Crisi è il vero motore della procedura di composizione della crisi. E' investito di un ruolo di imparzialità e terzietà, che lo qualificano come consulente al debitore e del creditore e coadiuvatore del Giudice. Il predetto Organismo ha, infatti, la funzione di assistere il debitore sia nell'elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, nonché di verificare la veridicità dei dati ed attestare la fattibilità del piano, e, ancora, svolge una serie di attività direttamente ausiliarie rispetto alle funzioni svolte dal Giudice.

Le funzioni dell'OCC sono, infatti, le più svariate: vanno dall'ausilio al debitore nell'elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa, all'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, all'effettuazione delle pubblicità e comunicazioni disposte dal giudice. L'OCC può inoltre essere chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore nelle procedure di liquidazione del patrimonio

L'OCC può essere costituito presso Enti pubblici e deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il Regolamento prevede, accanto agli OCC che possono essere costituiti presso Enti pubblici (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Università pubbliche), altri che vengono iscritti di diritto, su semplice domanda e sono le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/93, il

segretario sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

“La competenza dell’O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del tribunale, individuata ex artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, ossia sulla base della residenza del ricorrente ... e la sede dell’O.C.C., come quella del debitore, deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale” (in tal senso Tribunale di Vicenza 29.04.2014).

\*\*\*\*\*

## ➤ Concetto di sovra indebitamento

Il *sovra indebitamento* è il presupposto oggettivo di accesso alla generale procedura di composizione della crisi.

E’ lo stesso Legislatore che all’art. 6, comma 2, della L. n.3/2012 dà una definizione di sovra indebitamento, qualificandolo come *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Il sovra indebitamento è, dunque, una ipotesi di insolvenza, meglio definita come la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il concetto di sovra indebitamento, pur essendo nuovo nel nostro ordinamento, evoca, in realtà, proprio la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni di cui all’art. 5 L.F.

\*\*\*\*\*

## ➤ Destinatari della L. n. 3/2012

La L. n. 3/2012, come già accennato, è stata modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12. Tale decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico tre nuove procedure concorsuali riservate a tutti quei soggetti non assoggettabili alla procedure di fallimento, concordato preventivo, ed al procedimento di cui all'art. 182 bis L.F.

Sono, dunque, destinatari della normativa che disciplina i "Procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e liquidazione del patrimonio:

- a) gli imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità al fallimento;

Occorre, tuttavia, precisare che l'art. 6 comma 1, estende l'ambito di applicazione anche alle *start up innovative*, ossia alle imprese di nuova costituzione che abbiano come oggetto, progetti innovativi, indipendentemente dal fatto che essi superino o meno la soglia minima di cui all'art. 1 L.F.

- b) i fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge;
- c) gli imprenditori agricoli;
- d) i soggetti che svolgono un'attività di libera professione;
- e) il consumatore.

Tra i debitori assume particolare rilievo la figura del "*consumatore*", definito dall'art. 6 comma 2 lettera b) come "*persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*".

A ben vedere, tale definizione riprende quella contenuta nell'art. 3 del Codice del Consumo; ciò che infatti assume rilievo per il Legislatore, è, lo scopo per cui è stato contratto il debito, che, quindi, non deve riferirsi ad attività imprenditoriale, commerciale o professionale.

La qualifica di consumatore sorge, in definitiva, dalla tipologia di obbligazioni per le quali è sorto il sovra indebitamento.

Ne deriva che anche l'imprenditore o il professionista possano qualificarsi consumatori nell'ambito della disciplina esaminata, purchè l'indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.

\*\*\*\*\*

## ➤ **Le procedure concorsuali di composizione della crisi da sovra indebitamento**

Le procedure concorsuali di composizione della crisi introdotte dall'art. 18 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e rivolte a tutti quei soggetti non assoggettabili al fallimento, al concordato preventivo ed al procedimento di cui all'art. 182 bis L.F. sono tre: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio del debitore.

Si precisa, che il debitore consumatore ha la libertà di accedere a tutte e tre le procedure; le altre tipologie di debitori hanno, invece, a loro disposizione, solo le procedure di accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio.

- ***Accordo di composizione della crisi o di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore***

Il debitore, in stato di sovra indebitamento, può proporre ai creditori, un accordo concernente la ristrutturazione dei debiti, o, se consumatore, un piano, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, con sede nel circondario del Tribunale competente.

Sia con l'accordo di composizione che con il piano cd del consumatore, è necessario assicurare il regolare pagamento dei titolari dei creditori impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali; è



necessario, inoltre, indicare la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, individuare eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, nonché indicare le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Sia la proposta di accordo che il piano possono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

E' possibile prevedere, inoltre, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile.

Dovrà, dunque, ritenersi inammissibile, la proposta ogni qualvolta essa non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, secondo periodo, l. 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui all'art. 8, comma 4, l. 3/2012) dei creditori privilegiati. Il *Tribunale di Asti con decreto del 18.11.2014* ha ritenuto, infatti, inammissibile "la proposta che contempli il pagamento dilazionato del credito ipotecario" in quanto ciò equivarrebbe, "in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, ad una proposta di soddisfazione non integrale del pagamento privilegiato".

Analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo e fallimentare, è possibile prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La Legge, inoltre, prevede la possibilità che il debitore affidi il proprio patrimonio ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori; soggetto da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per la nomina di curatore fallimentare.

Contestualmente al deposito della proposta o dell'accordo, o al massimo entro tre giorni, la stessa va trasmessa, a cura dell'Organo di Composizione della Crisi (OCC) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti territorialmente.

Sia la proposta di accordo che il piano del consumatore, devono essere corredati da una serie di molteplici documenti (cd presupposti formali della domanda). In particolare il debitore dovrà depositare: *l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia* (ex art. 9 commi 1,2,e,3 bis).

Se il debitore svolge una attività di impresa è tenuto anche a depositare *le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.*

Se il debitore è un consumatore, alla proposta del piano va *allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi.*

Una volta esperita la fase di predisposizione del piano o dell'accordo e della relativa documentazione, si rende necessario l'intervento del Tribunale e si apre la fase dell'omologazione.

Tribunale cui, come già anticipato, a seguito della presentazione da parte di un debitore dell'istanza per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è demandata la verifica preventiva del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012 e successive modificazioni, senza la necessità di fissare un'udienza per la corretta instaurazione del contraddittorio, e che può rigettare *"prima facie"* tale istanza qualora constati la carenza delle condizioni per il suo accoglimento in ragione del difetto dei presupposti previsti dalla legge ed, in particolare, dell'assenza di un qualunque attestazione di un

organismo di composizione della crisi, della mancanza di documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale dell'istante e dell'omessa indicazione di scadenze e modalità di pagamento” (così *Tribunale di Ravenna 17 dicembre 2014*).

Con il deposito del ricorso, il Tribunale, dunque, è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, mentre riserva alla fase del contraddittorio la verifica della meritevolezza del debitore (assenza di iniziative o di atti in frode ai creditori).

A tal riguardo, si segnalano ai lettori, le interessanti pronunce della giurisprudenza di merito: *Tribunale di Pistoia del 03.01.2014*, *Tribunale di Ascoli Piceno del 03.04.2014* e la recentissima sentenza del *Tribunale di Reggio Emilia dell'11 marzo 2015*.

Il Giudice pistoiese, nonostante le contestazioni formulate da un creditore, nell'omologare il piano proposto da un consumatore, hanno evidenziato che *“il giudice prima di omologare il piano, prima di tutto, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

Ed ancora, il Tribunale di Pistoia, in tale decreto di omologa del piano, ha evidenziato la *ratio* dell'intero assetto normativo introdotto con la legge n. 3/2012, rilevando che *“il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario”*.

I giudici ascolani, riprendendo quanto già affermato dai colleghi pistoiesi, con *il decreto del 03.04.2014*, hanno omologato il piano del consumatore proposto da un operaio specializzato, evidenziando, inoltre, che *“può ben accadere che modalità di ristrutturazione del debito particolarmente penalizzanti per alcuni creditori contenute nel piano, vengano giustificate anche accordando rilievo al ruolo che gli stessi abbiano giocato nella determinazione della crisi”*.

Nel caso di specie, un operaio specializzato, a seguito del ricevimento di una eredità, quantificata in Euro 70.000,00, richiedeva alla banca, erogatrice del mutuo, consigli in merito alla disposizione di tale somma. L'Istituto, piuttosto che consigliare di ripianare le pregresse esposizioni debitorie (all'epoca indebitamento assolutamente sostenibile), suggeriva di investire la somma in titoli, rinegoziando il mutuo.

Il nuovo assetto è risultato gravoso, e l'operaio ha perso il controllo della sua situazione economica e ciò, ha portato lo stesso a proporre un piano che prevedeva il soddisfacimento di tale creditore (l'istituto bancario con cui aveva stipulato il mutuo) in misura inferiore rispetto agli altri creditori.

Nonostante le contestazioni formulate dall'Istituto di credito, il Tribunale di Ascoli Piceno ha omologato il piano del consumatore riducendo il debito di tale Istituto, allineandosi con quanto relazionato dall'esperto professionista *“il consumatore avrebbe potuto se non estinguere quantomeno minimizzare la propria posizione debitoria; tuttavia egli ha investito tale somma in titoli mantenendo e anzi ampliando i finanziamenti”*.

**Il Tribunale di Reggio Emilia, con la recente pronuncia dell'11 marzo scorso**, chiamato anch'esso a valutare la fattibilità di un accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento, e, dunque, se lo stesso potesse essere o meno omologato, ha fornito, invece, una risposta negativa rigettando la domanda di omologa.

In particolare il Tribunale di Reggio Emilia, nonostante il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli, ha ravvisato il compimento di un atto in frode ai creditori in capo al debitore che aveva avanzato la proposta di un accordo di composizione della crisi.

Nel caso di specie, il debitore, aveva istituito un trust successivamente al manifestarsi della situazione di squilibrio patrimoniale e, si legge nella pronuncia, *“con modalità e clausole tali da far presumere l'intento del disponente di mantenere il controllo sui beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale”*.

Dunque, il tribunale emiliano, qualificando il trust, istituito in data antecedente alla presentazione del ricorso per sovra indebitamento, come un atto compiuto in frode ai creditori, e, dunque ostativo alla composizione della crisi da sovra indebitamento, ha rigettato la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Al giudice, dunque, spetta un ruolo fondamentale, in quanto all'esito di tale controllo, può accogliere o dichiarare inammissibile la proposta.

Ciò avviene con decreto che è revocabile e modificabile nell'ipotesi in cui dovessero emergere fatti volti ad incidere sulle situazioni oggetto del provvedimento, e reclamabile nel caso in cui il giudice neghi l'ammissione alla procedura avendo ritenuto non sussistenti i requisiti della proposta, come stabiliti dalla legge.

Con l'accoglimento della domanda, il Giudice fissa con decreto l'udienza, disponendo della comunicazione ai creditori della proposta o del piano e stabilendo idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto. Tale comunicazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima del decimo giorno antecedente alla data dell'udienza stessa.

Si rileva, altresì, che con particolare riguardo all'esperimento o presecuzione di azioni esecutive individuali, che nella procedura dell'accordo di composizione della crisi, esse non possono essere iniziate o proseguite dalla data di fissazione

dell'udienza per l'omologazione; nell'ipotesi, invece, della procedura del piano del consumatore, il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza, può, eventualmente disporre la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

- ***Accordo di composizione della crisi o accordo di ristrutturazione***

La proposta di accordo viene comunicata ai creditori aventi diritto al voto affinché essi possano esprimere o meno la loro adesione, che deve raggiungere almeno il 60% dei crediti aventi diritto al voto. I creditori possono far pervenire all'organismo di composizione della crisi il loro voto. L'approvazione della proposta di accordo è regolata dal principio del silenzio – assenso.

Non sono ammessi al voto i creditori privilegiati dei quali la proposta preveda il soddisfacimento integrale, il coniuge, i parenti e gli affini sino al quarto grado del debitore e i cessionari ed aggiudicatari dei crediti da meno di un anno.

Qualora la proposta di accorda sia approvata, l'OCC trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi, allegando ad essa il testo dell'accordo.

Nei dieci giorni successivi i creditori possono sollevare contestazioni.

Decorsi i 10 giorni, l'OCC trasmette al giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute ed una definitiva attestazione sulla fattibilità del piano sottostante alla proposta del debitore.

L'omologazione dell'accordo è subordinata alla verifica da parte del Tribunale del raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti aventi diritto di voto, dell'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti non pignorabili e dei crediti IVA non versata e ritenuta d'acconto operata e non versata, della convenienza dell'accordo, per l'eventuale creditore dissenziente, escluso o terzo interessato, che la contesti.

- ***Piano del consumatore***

La proposta del piano, invece, non richiede approvazione da parte dei creditori del consumatore. Tale procedura è, infatti, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto, basandosi *esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento del consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il "sabotaggio" del soggetto di consumo* (cfr Circolare Abi – Serie legale n.3 – 25 gennaio 2013).

La comunicazione della proposta del piano, pur se prevista dalla legge, non è funzionale al voto, ma solamente ad un'eventuale contestazione relativa alla convenienza della proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione de patrimonio (altra procedura di composizione della crisi). E' tuttavia utile precisare, che anche in ipotesi di contestazione da parte di uno o più creditori, il giudice potrà comunque approvare il piano quando ritenga quest'ultimo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della soddisfazione dei crediti.

A tal riguardo, si segnalano alcune pronunce della giurisprudenza di merito (fra tutte ***Tribunale di Catania VI sez. civile 18.06.2014 e 24.06.2014, Tribunale di Lucca 14.08.2014***).

I Tribunali di Catania e Lucca, nello specifico, riprendendo quanto sancito dall'art. 12 bis comma 4 della Legge n. 3/2012, hanno evidenziato che *"quando uno dei creditori contesta la convenienza del piano il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'ipotesi liquidatoria"*, ed hanno provveduto in tal senso, omologando il piano.

Il principio è chiaro: i creditori possono opporsi al piano del consumatore, nonostante ciò, il giudice potrà approvarlo quando ritenga questo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della soddisfazione dei creditori.

- ***Omologa dell'accordo e del piano del consumatore***

L'omologazione sia dell'accordo che del piano deve avvenire entro sei mesi dal deposito rispettivamente dell'accordo che del piano ed, in entrambi i procedimenti, è previsto che l'omologazione vincoli tutti i creditori concorsuali.

Dalla data di omologazione è vietato ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ovvero cautelari, o ancora acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. I creditori posteriori alla data di omologa non possono procedere esecutivamente sui beni compresi nell'accordo e nel piano.

L'art. 12 ter, comma 3, L. n.3/2012, stabilisce, inoltre, che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

- ***Cessazione degli effetti dell'accordo e del piano***

Gli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 /2012, contemplano le ipotesi della revoca e della cessazione degli effetti dell'accordo e del piano.

Le cause di revoca e di cessazione *ipso iure* degli effetti sono i seguenti:

- a) Revoca di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, non effettua i pagamenti dovuti secondo il piano delle amministrazioni e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- b) Revoca di diritto se il giudice accerta il compimento da parte del debitore di atti diretti a frodare i creditori.

All'accordo di composizione della crisi può essere annullato oltre che per dolo, anche nei casi di colpa grave.

Quanto al piano del consumatore, l'art. 14 bis della Legge n. 3 del 2012, statuisce che qualsiasi creditore può proporre, in contraddittorio con il debitore, istanza per la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano:



- a) Quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
- b) Se il proponente non adempie gli obblighi derivanti dal piano;
- c) Se le garanzie promesse non vengono costituite;
- d) Se l'esecuzione del piano o dell'accordo diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Il comma 5 dell'art. 14 bis della citata Legge, precisa, inoltre, che la dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

- ***La liquidazione del patrimonio***

Ulteriore procedura di sovra indebitamento introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 18 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, è la liquidazione del patrimonio.

E' una procedura che potrà essere attivata volontariamente dal debitore (anche consumatore) sovra indebitato, come alternativa alla proposta di accordo o di piano del consumatore. La peculiarità di tale istituto è quella di consentire la completa esdebitazione del debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio a parziale soddisfacimento del ceto creditorio.

E', infatti, soltanto il debitore che ha la legittimazione attiva a presentare la domanda di liquidazione, fatta salva l'ipotesi della conversione di una delle due procedure di composizione della crisi già esaminate in liquidazione.

Tale procedura è, inoltre, attivabile su ricorso proposto da uno dei creditori, conseguentemente all'annullamento dell'accordo del debitore o della cessazione degli effetti del piano del consumatore.

Ai fini dell'ammissibilità è, altresì, necessario che il debitore negli ultimi cinque anni precedenti, non abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione deve essere proposto al tribunale del luogo dove il debitore risiede (ovvero dove ha la propria sede principale). Il ricorso deve contenere l'inventario dei beni del debitore, oltre ad una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi che attesti le cause che hanno cagionato lo stato di sovra indebitamento e resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

La relazione deve inoltre contenere gli atti del debitore che siano stati impugnati dai creditori ed il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione che correda la domanda.

La domanda è inammissibile nel caso in cui la documentazione prodotta non consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Dal patrimonio liquidabile devono comunque essere esclusi i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti aventi carattere alimentare, di mantenimento, stipendi, salari, pensioni nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il deposito della domanda sospende il corso legale degli interessi (convenzionali o legali) per tutti i crediti senza diritto di prelazione.

Il giudice, qualora ammetta il ricorso, apre la procedura con decreto e nomina un liquidatore, dispone le forme di pubblicità prescritte e ordina lo spossessamento dei beni oggetto della liquidazione a favore del liquidatore.

Aperta la procedura, il liquidatore deve comunicare ai creditori, individuati sulla base della documentazione disponibile, la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi e al debitore.

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione alla liquidazione e la formazione dello stato passivo il legislatore richiama le disposizioni previste in tema di fallimento.

Il liquidatore, dopo aver esaminato le domande, predispose il progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori, i quali avranno un termine di 15 giorni per proporre eventuali osservazioni.

La verifica dei crediti non prevede l'intervento del giudice, se non nel caso in cui tra il creditore e liquidatore non vi sia accordo sul riconoscimento del credito.

Nel caso in cui non vi siano osservazioni, lo stato passivo è approvato e comunicato ai soggetti interessati, mentre nel caso in cui vengono proposte osservazioni, il liquidatore può accogliere le osservazioni ove fondate e predisporre nei quindici giorni successivi un nuovo progetto di stato passivo; risolvere le contestazioni degli interessati e formare lo stato passivo definitivo o, rimettere gli atti al giudice che provvederà alla definitiva formazione dello stato passivo.

Si apre poi la fase della liquidazione con l'elaborazione di un programma di liquidazione, possibili procedure di vendita competitive, sulla base di una stima.

La procedura di liquidazione resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per un periodo minimo di quattro anni dalla data del deposito dell'istanza di ammissione alla procedura.

*Antonella Mafrica – a.mafrica@lascalaw.com*

